APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 del 22-04-2008
Art. 49-50-50 Bis modific. con Delibere di C.C. N. 25 del 08.09.2010
ESECUTIVO DAL 16.10.2010
Art. 48 modif. ed integrato del 3° comma con Delibere di C.C. N. 4 del 03.05.2012

COMUNE DI ALIMINUSA
(PROVINCIA DI PALERMO)

REGOLAMENTO GENERALE SUI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI

INDICE ANALITICO

Regolamento generale sui servizi socio-assistenziali:

TITOLO I

- principi generali e criteri informatori dei servizi	PAG. 5
- soggetti destinatari	" 6
- ufficio " Attività Sociali "	" 6
- interventi socio-assistenziali	" 7
- segretariato sociale	" 7
- servizio sociale professionale	" 9
- assistenza economica	" 10
- assistenza domiciliare	" 10
- Prestazione in favore di famiglie, gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono	" 11
- prestazioni sostitutive della famiglia - affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari	" 11
- assistenza ai minori nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	" 12
- interventi di ricovero a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persona fisicamente non autosufficiente o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti	" 13
- assegni personali per dimissioni di minori, anziani, inabili, già ricoverati	" 14
- assistenza economica a famiglie di detenuti e vittime del delitto	" 14
- assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	" 14
- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà	" 15
- altre forme di assistenza idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare	" 15
- centri diurni di assistenza e d'incontro per minori, disabili, anziani	" 16
- comunità alloggio per minori, inabili ed anziani	" 16
- casa albergo per minori, disabili ed anziani	" 17
- casa protetta per minori ed anziani inabili	" 17
- centri d'accoglienza per l'ospitalità diurna residenziale temporanea	" 17
- soggiorni vacanza	" 18

- fondo di solidarietà sociale	" 18
- disposizioni finali e transitorie	" 18

TITOLO II

Regolamenti specifici del settore

1) - servizio di assistenza economica; a) servizio civico	PAG.19
2) - servizi socio-assistenziali in favore degli anziani a) assistenza domiciliare b) soggiorni climatici c) trasporto gratuito d) attività lavorativa integrativa e) ricovero presso istituti convenzionati f) disposizioni finali	PAG.25
3) - servizio di affidamento familiare dei minori	" 35
4) - servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicap a) servizio di aiuto domestico b) sostegno economico c) servizio trasporti d) assistenza abitativa e) assistenza igienico-personale a scuola	PAG.38
5) - assistenza ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre ed alle gestanti nubili	" 45
6) - servizio ricovero minori presso istituti convenzionati	" 48
7) - servizio di prelievo prodotti farmaceutici	" 51
8) - servizio di Telesoccorso	" 53
9) servizio di lavanderia	" 56

COMUNE DI ALIMINUSA
(Provincia di Palermo)

TITOLO I
REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 1
Principi generali e criteri informatori dei servizi

Nel quadro dello spirito e dei criteri informatori della L. R. n.22/86 e della L.R. 328/00, i servizi socio-assistenziali debbono tendere a realizzare condizioni in materia di prestazioni assistenziali conformi e coerenti in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che, a livelli diversi, familiari, sociali, impediscono la libera e autonoma realizzazione della persona umana.

Per perseguire tali obiettivi, una politica generale dei servizi deve essere orientata a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche e non economiche, sono dunque rivolti in particolare a:

a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazione economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o segreganti;

b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle " categorie " di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento od il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastica e lavorativa, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;

d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone e delle famiglie, evitando il permanere in situazioni " cronicizzate " di dipendenza dalla assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;

e) integrare i servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto od in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare o sociale che le é abituale ;

f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge a prestare i mezzi di assistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

Art. 2
I soggetti destinatari

Le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, sono rivolti ai cittadini, singoli o nuclei familiari, residenti nel territorio del Comune che si trovino in particolari condizioni e stati di bisogno, come più in avanti specificato.

Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini ed agli stranieri non residenti nel territorio del Comune interessato limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico.

Tuttavia, in relazione alla diversa tipologia di servizi, ai titolari di reddito superiore ai limiti fissati in via di prima applicazione del presente Regolamento é richiesto il concorso al costo secondo procedure definite con apposito provvedimento.

Art. 3
L'Ufficio attività sociali

La legge regionale n. 22/86 identifica nell'ufficio "Attività Sociali" quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale, previste dalla legge stessa.

Dal punto di vista della pianta organica comunale ciò implica la costituzione di un ufficio di attività sociali che, dopo aver fatto proprie tutte le deleghe afferenti agli interventi di cui alla legge n.22/86, risulti una struttura tecnica che si configuri come servizio di un settore.

I compiti di tale ufficio sono :

1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;

2) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi fra quelli previsti dalla L.R. 22/86, e dalle leggi nazionali in materia di servizi socio assistenziali, anche se svolti in convenzione;

3) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio;

4) La progettazione e l'attivazione, secondo la regolamentazione regionale e nazionali, di nuovi interventi sia in forma diretta sia in forma convenzionata;

5) La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settori d'intervento, di quelle attività che si ritengano non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;

6) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti in convenzioni o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;

7) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio-sanitario attuati dalle UU.SS.LL. operanti nel medesimo territorio.

Per usufruire di tali competenze, l'ufficio potrà avvalersi di figure professionali già presenti nella pianta organica del Comune ovvero utilizzare esperti o consulenti esterni sotto forma di prestazioni professionali specifiche.

Art.4
Gli interventi socio-assistenziali

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso un rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità d'intervento sono le seguenti:

a) segretariato sociale;

b) servizio sociale professionale;

c) assistenza economica;

d) assistenza domiciliare;

e) centri diurni di assistenza e d'incontro per minori, disabili ed anziani;

f) comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili altri soggetti privi di assistenza familiare;

g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

h) soggiorni vacanza;

i) assistenza abitativa;

l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;

m) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;

n) interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità d'interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;

o) assegni personali in caso di preaffidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, anziani ed disabili già ricoverati;

p) assistenza economica a famiglie di detenuti e vittime del delitto;

q) assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà;

s) altre forme anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente d'insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

Art. 5
Segretariato Sociale

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti in un territorio.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- di rivolgersi all'intera comunità;
- di essere gratuito;
- di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- di essere compresente e interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;

- di essere assicurato da un operatore "ad hoc", anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
- di essere dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicare la propria attività sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretario sociale deve raccordare il proprio intervento. Essenzialmente deve :

a) dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;

b) fornire aiuto all'utente al fine di facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;

c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;

d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;

e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante nel loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;

f) effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevanti concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:
- i cittadini senza discriminazioni di sorta;
- la comunità nel suo complesso;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti dei gruppi formali e informali.

Il servizio si attua in forme diverse:
- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusioni di notizie di interesse generale.

Il servizio é esplicato da:
- operatori opportunamente qualificati per la diretta realizzazione del servizio almeno in possesso della licenza di scuola media superiore;
- operatori con compiti esecutivi connessi al servizio.

La funzionalità, la razionalità e la tempestività del servizio dipende in buona parte anche dalla disponibilità di una adeguata strumentazione tecnica-amministrativa.

Bisogna prevedere vari supporti:
- strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari, ecc....);
- strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi di risorse, indici);
- strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- strumenti per la divulgazione delle notizie (manifesti, volantini, opuscoli, stampe);
- strumenti per la pubblicazione dei servizi (locandine, notiziari radiofonici).

La sperimentazione di tale servizio dovrebbe gradatamente stimolare l'Ente Locale all'attivazione di un sistema informativo tale che faciliti il processo di programmazione dei servizi, permetta il controllo delle attività e promuova la partecipazione dei cittadini.

Art.6
Il servizio sociale professionale

Il servizio sociale professionale é un'attività, attuata da assistenti sociali, rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti nel territorio comunale che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale, mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali e istituzionali.
É uno dei servizi sociali di base che ha come scopi:
- favorire la socializzazione dell'individuo;
- aiutare individui e gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- promuovere la realizzazione di servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- contribuire alla elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie, della comunità.

Le funzioni del servizio sociale professionale possono così articolarsi:
a) azione diretta con le persone ed i gruppi;
b) promozione di nuovi servizi;
c) coordinamento delle risorse e dei programmi sul territorio, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi e il ricorso a soluzioni assistenziali che altrimenti favorirebbero l'emarginazione;
d) stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella programmazione e nel controllo degli interventi.

Si tratta quindi di realizzare un programma che tenda a trasformare la "tradizionale assistenza" in organizzazione di "servizi", a superare le prestazioni assistenziali caratterizzate da categorie giuridiche e quindi dal frazionamento e dalla molteplicità degli interventi ed a presentare risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie, della comunità.

Possono valersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune nonché le persone presenti sul territorio, anche se non residenti, i gruppi, gli enti e le istituzioni.

Il servizio é a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell'assistenza sociale; pertanto il servizio affronterà tutte quelle problematiche che richiedono l'apporto specifico del servizio sociale professionale.

Il servizio avrà sede presso l'apposito ufficio di servizio sociale a livello comunale.

All'occorrenza gli assistenti sociali potranno effettuare visite a domicilio o comunque presso servizi residenziali a carattere terapeutico od assistenziali. Nelle strutture decentrate, il servizio sociale professionale dovrà operare in stretta collaborazione con il servizio di segretariato sociale, il servizio di assistenza economica ed il servizio di assistenza domiciliare.

Per l'organizzazione, l'amministrazione e l'attuazione del servizio, gli assistenti sociali utilizzeranno le metodologie e gli strumenti specifici della professione (diario, schede personali, cartelle degli utenti, agenda per impegni, verbali, relazioni di lavoro, ecc....).

Art.7
Assistenza economica

Tra i possibili interventi l'assistenza economica assume particolari rilievi in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi e neppure il più efficace in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per troppo tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo dovrebbe comunque poter essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare .

Da qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lui positivi.

Art. 8
Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare ha come obbiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, medico ed infermieristico all'utente presso il suo domicilio.

Attraverso l'adozione di forme di assistenza a carattere domiciliare, si intende dare una risposta concreta a bisogni temporanei, eccezionali e contingenti del cittadino solo ed in difficoltà o del nucleo familiare di appartenenza del cittadino stesso.

E ciò per favorire quanto più possibile, la permanenza del soggetto anziano, del disabile, del minore nel proprio ambiente naturale, evitando di turbare determinati equilibri familiari o di ricorrere a forme di ricovero o di ospedalizzazione, ove queste non siano strettamente indispensabili; ovvero nell'intento di assicurare la continuità delle mansioni domestiche in occasione di taluni determinati eventi (es. malattia di un componente il nucleo) affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia. L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili.

Il servizio di assistenza domiciliare ha però come oggetto primo il nucleo familiare nel suo complesso o singoli membri di esso ai quali vengono fornite prestazioni specifiche, sempre nel contesto familiare dove questo esiste e integrandone le funzioni proprie.

Determinanti ai fini dell'accesso ai servizi, sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione familiare mentre il livello di reddito sarà preso in particolare considerazione solo per stabilire la eventuale quota di contributo al costo del servizio a carico dell'Ente .

La tipologia degli operatori ipotizzabili per realizzare il servizio di assistenza domiciliare consegue necessariamente alle prestazioni che si intendono realizzare. Comunque in linea di massima si possono prevedere:

- l'assistente sociale;
- l'assistente domiciliare;
- l'infermiere o l'assistente sanitario;
- l'addetto al disbrigo pratiche;
- l'autista.

Nei casi in cui occorra, si potrà prevedere l'intervento del medico e di eventuale personale specialistico a carico del servizio sanitario nazionale. All'assistente sociale compete una funzione fondamentale di diagnosi psico-sociale, di organizzazione delle varie prestazioni fornite a livello domiciliare, di coordinamento di questi tra loro e con altre risorse presenti a livello territoriale.

Per l'organizzazione e la realizzazione del servizio sarà necessario disporre di un locale attrezzato o di strumenti tecnico-amministrativi per la documentazione dell'attività relativa.

Art. 9

Prestazione in favore della famiglia, interventi in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono.

Sono prestazioni in favore della famiglia le seguenti:

- assistenza domiciliare;
- assistenza economica;
- invio in case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà.

Sono assistibili con le prestazioni, di cui al comma precedente, le gestanti, le puerpere o i nuclei in condizione di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse, fisiche o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra é richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare le necessità della prestazione. Chiaramente in questo caso la fascia di popolazione interessata deve essere individuata, nello specifico, dagli operatori perché anche se più sopra definita, in realtà complesse molte sono le cause che, di fatto, possono condurre in stato di bisogno gestanti, puerpere e nuclei familiari, laddove per bisogno non vanno intese solo esigenze economiche ma anche di convivenza sociale più generali.

Un caso, quindi, in cui individuati i soggetti e definito normativamente l'obiettivo, resta ampio lo spettro dei possibili interventi e dunque alta la responsabilità professionale degli operatori.

Ovviamente per i servizi qui esemplificativamente citati si dovrà poi fare riferimento per la relativa applicazione a quanto disposto dal presente regolamento nell'articolato relativo ai servizi stessi (si veda così l'assistenza domiciliare, l'assistenza economica e le case di accoglienza delle quali é necessario tenere presente la dovuta disponibilità a tal fine).

Ulteriori riferimenti dovranno comunque essere fatti a tutte le disposizioni previste negli articoli seguenti circa anche i potenziali interventi nei confronti dei minori.

In tale ottica gli operatori sociali dovranno dedicare particolari attenzioni a possibili interventi preventivi sia per riferimento a minori (centri d'incontro, strutture socio-scolastiche, attività del tempo libero, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.), sia per riferimento ai nuclei familiari in stato di bisogno (assistenza abitativa, interventi nei confronti del capo famiglia, ecc..).

Art. 10

Prestazioni sostitutive della famiglia. Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari.

Sono prestazioni sostitutive della famiglia gli affidamenti presso famiglie o persone o comunità di tipo familiare.

Sono assistibili con le prestazioni di cui al comma precedente i minori in stato di difficoltà psicologica, morale od ambientale ovvero temporaneamente privi di adeguata assistenza familiare.

Per quanto concerne l'affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare che deve essere disposto dal comune su proposta dell'ufficio di servizio sociale, esso avverrà prioritariamente presso famiglie ovvero persone singole o comunità di tipo familiare riconosciute idonee allo scopo. Anche per tale ragione l'ufficio di servizio sociale potrà tenere, in forma ovviamente oltre modo riservata, un elenco dei nuclei disponibili ad accogliere tali minori. Per l'affidamento é necessario il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore nonché sentire il minore che abbia compiuto il 12^ anno di età ovvero nella osservanza delle norme vigenti (Art. 4 e 5 della Legge 184 del 04/04/1983 qualora in attuazione di un provvedimento dell' Autorità Giudiziaria minorile).

Di norma ogni nucleo familiare o singolo affidatario non potrà vedersi affidati più di due minori solo che non si tratti di minori provenienti dal medesimo nucleo familiare. É comunque opportuno privilegiare l'affido a nuclei familiari con figli, al fine di non determinare forme di legami di tipo parentale di grave pregiudizio ai minori stessi allorché dovranno rientrare nelle famiglie d'origine. Ulteriori normative ed adempimenti sia riguardo agli affidatari, sia riguardo le famiglie d'origine, nonché gli aspetti di sorveglianza e vigilanza così come quelli inerenti ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria minorile che ha emesso il provvedimento, saranno emanati dal Comune.

Ovviamente a tali nuclei affidatari va garantito, quanto necessario, il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui é stato accolto; di qui eventuali provvedimenti di assistenza economica che potranno essere deliberati ed a ciò finalizzati nel rispetto, in via generale, di quanto definito per la fruizione di tale prestazione, salvo quanto diversamente disposto dalla specifica normativa regionale. Poiché tuttavia il provvedimento di affidamento viene riconosciuto come oltremodo complesso, delicato e di non facile realizzazione, nell'ambito delle proprie funzioni di "supporto tecnico".

Il Comune provvederà di concerto con le normative e le direttive regionali e nazionali ad adottare un proprio regolamento specifico ed a stabilire le modalità di erogazione del contributo economico.

Proprio per questa ragione, del tutto particolare, l'affidamento che riguarda peraltro una fascia di utenza ben specifica non trova ulteriore trattazione nell'ambito della definizione dei servizi socio-assistenziali qui esposta.

Art.11
Assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Se ai minori in specifiche situazioni é già stata dedicata attenzione in altri articoli, particolari interventi non possono non prevedersi per una fascia "a rischio" individuabile nei minori che possono essere oggetto di tutela da parte delle autorità giudiziarie. Detti interventi, nel nostro caso, non richiedono necessariamente un utilizzo di servizi; per questa ragione e relativamente a tale fascia di utenza sono previsti per il servizio sociale del Comune compiti di:

- prevenzione;
- vigilanza;
- accertamento;
- collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Infatti il servizio sociale, secondo quanto disposto dall'art.19 della Legge 22/86, cui il presente regolamento fa costante riferimento, é tenuto a:

a) segnalare all'autorità giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento di disattamento di minori e di cattivo esercizio delle potestà parentali sia dal punto di vista materiale sia dal punto di

vista morale, nonché tutte quelle situazioni pregiudizievoli per l'integrità del minore cui si debba dunque, far fronte con un provvedimento specifico;
b) vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli enti di assistenza, ospitanti minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al Giudice Tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati o assistiti, corredato dalle notizie richieste dall'art.9 IV comma, dalla legge n.184 del 4 maggio 1983;
c) svolgere se richiesti dall'Autorità Giudiziaria, una serie di indagini e di accertamenti di natura psico-sociale finalizzati dall'autorizzazione al matrimonio dei minori, all'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o di dichiarazione di nullità di matrimonio, all'esercizio della patria potestà dei genitori e alla pronunzia di decadenza della patria potestà o di reintegrazione di essa.
d) collaborare sempre con l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del II titolo della legge n.184 del 4 maggio 1983.

Ulteriore collaborazione, sempre con l'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle competenze amministrative e civili dell'Ente Locale, é prevista da parte del Comune nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria stessa attraverso la necessaria assistenza anche con prestazioni specifiche di carattere psicologico (si veda: il servizio sociale professionale) e di sostegno economico (si veda: assistenza economica) sia alle famiglie di origine sia agli affidatari.

Gli interventi da privilegiarsi in tutti questi casi devono rivestire un carattere preventivo, almeno fino a quando ciò sia ritenuto possibile ed ancora efficace, l'azione, infatti, del servizio sociale non deve confondersi con quella spettante all'Autorità Giudiziaria, anzi, nei casi di affiancamento e collaborazione, le distinte funzioni e i diversi obiettivi, se pure coordinati, devono permanere chiari.

Art.12

Interventi di ricovero a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persona fisicamente non autosufficiente o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti

La fascia di popolazione, e potenzialmente di utenza, qui individuata fa riferimento a persone di ogni età fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi specifici e particolari, che richiedono sia garantita un'assistenza di tipo continuativa, vale a dire a tempo pieno (temporanea o meno) ed una collocazione in ambiti sociali adatti. Risulta chiaro anche dai termini definitori che, nel caso presente, l'intervento di ricovero, definito e scelto in base alle caratteristiche dei soggetti (giovani, adulti, ecc.) farà riferimento alle norme dell'articolato di quelle strutture residenziali più oltre individuate purché in grado di garantire un'assistenza adeguata e continuativa (es. casa protetta ecc.) ma, mentre nel primo caso citato (persone fisicamente non autosufficienti) non sono prevedibili altre soluzioni successive al ricovero se non l'inserimento o il reinserimento o l'affidamento (in caso di minori) in un nucleo familiare atto a garantire quanto necessario al soggetto, nel secondo caso (persone aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti) l'intervento di ricovero può anche essere temporaneamente definitivo, e quindi "strumentale" l'attivazione é messa in essere dai necessari interventi risolutivi (inabilità temporanea di persone sole, ecc.).

Art. 13
Assegni personali per dimissioni di minori, anziani, inabili, già ricoverati

La fascia di popolazione, e quindi di potenziale utenza, qui individuata, si riferisce a tutte le persone che a causa della condizione peculiare che li rende maggiormente esposti ad emarginazione (minori, anziani, inabili, ma anche handicappati, ex tossicodipendenti, ecc.), e dunque fasce "deboli" nel contesto sociale appena usciti da un ricovero, soprattutto se grave e/o prolungato potrebbero incontrare difficoltà nel reinserimento pieno e reale nella collettività, da cui sono stati "assenti".

L'obbiettivo, dunque, in questo caso della politica socio-assistenziale dovrà essere quello del rapido reinserimento a pieno titolo nella comunità originaria. Se ne deduce quindi, che per il perseguimento di detto obiettivo le scelte di intervento che un operatore dovrà e potrà compiere possono essere molteplici. Prevedendo difficoltà non lievi, la legge individua espressamente l'opportunità di una deliberazione di assegni personali per tutto il tempo necessario ad un pieno reinserimento. Per il loro ammontare e per le procedure da attivarsi si rinvia a quanto definito nell'articolato sull'assistenza economica, servizi di riferimento obbligato in questo caso.

Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare, come nell'ottica dell'obiettivo sopra specificato che per perseguire l'orientamento l'operatore dovrà potersi indirizzare anche verso tutti gli altri interventi funzionali allo scopo, in particolare, l'inserimento lavorativo, il reinserimento nella famiglia di origine, quando esistente e l'inserimento nella comunità attraverso le sue espressioni di tempo libero ed amicali (centro diurno, gruppi di amici, ecc.).

Art. 14
Assistenza economica a famiglie di detenuti e di vittime del delitto.

La fascia di popolazione e di potenziale utenza, in questo caso individuata, si riferisce ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vita umana, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia.

É chiara, in tal caso, la condizione di particolare difficoltà e di esposizione a rischi di "devianza" che afferisce ai componenti del nucleo familiare citato. Per periodi determinati, dunque, e fino a quando il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente, può essere previsto un intervento di assistenza economica seguendo per altro le norme esplicitate nell'articolato di tale servizio.

Anche per quanto attiene questa fascia di utenza si evidenzia, comunque, che i tipi di intervento potenzialmente necessari possono risultare ben più ampi rispetto a quelli qui definiti e che l'orientamento dell'operatore non dovrà mai perdere di vista queste possibilità per coglierne l'utilità e la conseguente potenziale attivazione (es. inserimento lavorativo di eventuali membri della famiglia in età e condizione lavorativa; avvio in centri di formazione professionale, sostegno scolastico, interventi di socializzazione, ecc.).

Art. 15
Assistenza post penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti della autorità giudiziaria

Anche se la legge ha, per semplicità, accomunato in un unico articolo differenti soggetti é chiaro che le fasce di utenza in questo caso, pur essendo comune l'obiettivo (il recupero ed il reinserimento

nella vita sociale) e la condizione (soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria) risultano ben distinte:
- minori;
- adulti.

Si fa presente e si sottolinea ciò con forza in quanto, se pur la normativa individua interventi e servizi da utilizzare allo scopo l'orientamento alla soluzione dei problemi da parte degli operatori deve potersi mantenere differenziato per le due Fasce di utenza.

Se, infatti, per i servizi e gli interventi esplicitamente citati (l'assistenza economica, l'assistenza abitativa, i servizi residenziali di pronto intervento, di ospitalità e per trattamenti eventualmente necessari) si può fare riferimento per la loro applicazione a quanto disposto negli articoli appositi, articolato e differenziato deve essere l'approccio ai problemi che il minore o l'adulto presentano e le modalità in base alle quali ci si orienta a risolvere.

In tale ottica pure gli ulteriori interventi possibili (dall'inserimento lavorativo anche attraverso cooperative esplicitamente nominate dalla legge 22/86, all'inserimento in comunità locali o gruppi primari) devono essere comunque adeguati al soggetto cui gli stessi sono diretti e finalizzati.

Art. 16
Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà

É questo il caso più evidente in cui la legge ha individuato la fascia di popolazione e di utenza potenziale (gli adolescenti ed i giovani in difficoltà) senza peraltro predeterminare i servizi e le iniziative per essa attivabili ma individuando invece l'obiettivo da perseguire: quello di prevenire la devianza e la criminalità minorile, realizzando opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale più complessivo. Alcuni di questi servizi sono senza dubbio qui menzionati (dall'assistenza economica, ai centri di accoglienza, al centro diurno, ecc.) ed andranno attentamente valutati dall'operatore nella loro capacità o meno di consentire il raggiungimento dell'obiettivo. Altri, comunque, andranno tenuti presenti anche se implicano la collaborazione con differenti strutture; si ricorda qui l'inserimento lavorativo perché, sapendo appunto quanto possa rappresentare l'occupazione per una persona, se ne riconoscono anche le potenzialità preventive.

Un ulteriore intervento é senza dubbio rappresentato, in presenza di evasione dall'obbligo scolastico ovvero in presenza di difficoltà rilevanti incontrate dai soggetti, da quel complesso di azioni che possono essere attivate onde ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo-formativa e le relative implicazioni socializzanti. In tali casi particolare attenzione va dedicata alla famiglia del minore in difficoltà in quanto certamente coinvolti (o comunque da coinvolgere) per raggiungere gli obiettivi preventivi in termini significativi e consolidati.

Art.17
Altre forme di assistenza idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare

In questa formulazione si intendono ricomprendere tutti i cittadini quali potenziali utenti, sottolineando così l'universalità dell'intervento socio-assistenziale ed i suoi obiettivi, "emancipatori", civili ed umani. L'attenzione, dunque, dovrà sempre essere orientata a cogliere con

idonea rilevazione e con la definizione di mappe di rischio quei cittadini che, per ragioni temporanee e permanenti, cadano in situazioni di bisogno (in quanto a condizione economica e di assistenza). L'intervento, in questi casi, é poco predefinibile o predeterminabile; l'operatore saprà nella sua autonomia e competenza professionale individuare di volta in volta le iniziative opportune, anche se qui non citate, avendo presente tutte le risorse sociali disponibili ed operanti nel territorio.

Art.18
Centri diurni e di incontro per minori, disabili ed anziani

Il centro diurno é una struttura a carattere territoriale articolata e flessibile, che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per corrispondere alle diverse esigenze della popolazione. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogare eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell'utenza.

Gli utenti sono in specifico minori, inabili, anziani e handicappati fisici e/o sensoriali non gravi.

Le attività consistono in attività ricreative, culturali e sociali che rendano il centro un luogo di incontro o di iniziative che possono estendersi anche sul territorio nonché sede di emanazione di altri servizi.

Le iniziative possono essere:
- cineforum;
- conferenze/dibattiti;
- attività manuali ed artigianali;
- attività musicali;
- attività di carattere filatelico;
- programmazione di visite guidate;
- organizzazione di gite;
- attività sportive.

In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e strutture disponibili possono prevedersi anche specifiche attività di carattere assistenziale (es. mensa.).

Il centro dovrà prevedere locali e attrezzature adeguate alle attività da realizzare e restare aperto almeno sette ore giornaliere in orari adatti all'accoglimento dell'utenza cui é diretto.

Si deve prevedere la presenza dell'Assistente Sociale, di animatori socio-culturali, di ausiliari generici e dell'infermiere professionale (anche in convenzione).

Il servizio bar, quando previsto potrà essere esercitato in gestione diretta oppure appaltato.

Il centro deve avere un proprio regolamento interno, che prevede la partecipazione degli utenti alla gestione dell'attività.

Art.19
Comunità alloggio per minori, inabili e anziani

Le comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di persone che hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico familiare-alloggiativo. Possono avere funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolungata e devono essere ubicati in zone del territorio cittadino che consentano l'effettiva partecipazione alla vita sociale, evitando forme di emarginazione.

Questo servizio si pone come obiettivo alternativo al ricovero in istituto assistenziale per minori, in case di riposo per anziani ed in case di cura per handicappati fisici.

In ogni comunità, devono essere previsti: un operatore responsabile della conduzione della comunità stessa, una cuoca nonché ausiliari utilizzati per la pulizia dei locali.

Per la comunità alloggio si dovrà fare riferimento anche alla figura dell'Assistente Sociale ed alle figure sanitarie presenti nel territorio. Le comunità alloggio dovranno preferibilmente essere inserite in normali strutture abitative con alloggi adeguatamente costruiti o ristrutturati.

Art. 20
Casa albergo per minori, disabili ed anziani

La casa-albergo é un complesso di appartamenti minimi di diversa tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma, destinati a giovani, anziani, nuclei familiari, nonché ad inabili ma autosufficienti.

Gli alloggi raggruppati in unità residenziali sono dotati di servizi collettivi così da consentire la scelta tra un tipo di vita prevalentemente comunitaria .

La casa-albergo deve essere ubicata in seno ad agglomerati urbani o comunque in centri di vita attiva, dotati cioè degli elementi essenziali per una vita completa ed organizzata (punti di vendita, luoghi di culto, centri culturali e ricreativi, verde attrezzato, servizi sanitari, trasporti pubblici, ecc...). Devono essere previsti un'unità responsabile per la conduzione del complesso, un cuoco, ausiliari per la pulizia dei locali nonché un portiere addetto ai lavori di manutenzione, all'impianto di riscaldamento, al giardinaggio ecc... Anche per la casa-albergo si dovrà fare riferimento all'Assistente Sociale ed alle figure sanitarie presenti nel territorio.

I raccordi tra la casa-albergo ed i servizi territoriali di base devono essere coordinati dall'Assistente Sociale.

Art.21
Casa protetta per minori ed anziani inabili

La casa protetta ospita persone non autosufficienti in alloggi con servizi di assistenza continua di carattere sanitario, domestico, sociale.

La casa protetta deve prevedere un operatore sociale responsabile della direzione, un cuoco, ausiliari per la pulizia dei locali, nonché di un Assistente Sociale.

Il personale infermieristico e riabilitativo deve essere garantito, di norma, dalla U.S.L..

Art.22
Centri di accoglienza per l'ospitalità diurna residenziale temporanea

Sono costituite da strutture che accolgono persone sufficientemente autonome ed in grado di autogestirsi ma con problemi familiari, sociali, economici.

La permanenza nel centro é normalmente limitata nel tempo, essendo un intervento di tipo assistenziale con prioritario nella scala delle risposte da dare ai cittadini.

In ogni caso valgono per tali strutture tutte le normative e gli orientamenti già previsti per il Centro Diurno nel presente regolamento; essendo previsto il pernottamento se pur limitato nel tempo, sotto il profilo organizzativo é necessario individuare il personale necessario a garantire una eventuale sorveglianza.

Art.23
Soggiorni vacanza

É un servizio sociale destinato ai minori, anziani, portatori di handicap ed eventualmente a nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale.

Per quanto riguarda i minori sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economico-sociale precarie.

Il personale da prevedersi per tale servizio é costituito da: un Assistente Sociale coordinatore, da animatori socio-culturali, da infermiere professionale o medico e da ausiliari di assistenza.

Art.24
Fondo di solidarietà sociale

É istituito un fondo di solidarietà sociale, per interventi di modesta entità in favore di soggetti e di famiglie che si trovano in particolari condizioni di bisogno urgente e immediato.

É consentita la somministrazione diretta di denaro da parte dell'Economo Comunale, dietro autorizzazione del Sindaco o Suo Delegato per quei casi bisognosi d'immediato e tempestivo intervento.

Ogni singolo intervento non potrà superare la somma di €. 200,00.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.25

Il presente regolamento annulla tutti i precedenti regolamenti dall'Amministrazione Comunale nel campo dei servizi socio-assistenziali.

Art.26

L'erogazione dei servizi é comunque subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria dell'Amministrazione.

Art.27

I limiti di reddito, la compartecipazione al costo dei servizi e quanto strettamente attinente l'aspetto economico é suscettibile di variazione in rapporto alle direttive di volta in volta impartite dall'Assessorato Regionale EE.LL. e/o dalle leggi di settore.

Art.28

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento generale (comprensivo dei regolamenti specifici per settore in allegato) si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.29

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'organizzazione ed attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente regolamento si provvederà con:

- Fondi della L.R. 328/00;
- Fondi del bilancio comunale;
- Fondi provenienti da apposite leggi di settore;
- Contributo della Regione Siciliana.

TITOLO II

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art.30

L'intervento di assistenza economica é rivolto in favore di persone e/o ai nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, al fine di garantire il soddisfacimento dei propri bisogni essenziali e di assicurare loro il livello di autosufficienza economica.

Art.31

Possono beneficiare dell'intervento tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune da almeno un anno che si trovano in condizioni di bisogno economico.

Art.32

Le prestazioni possono concretizzarsi in erogazioni, in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

Art.33

L'assistenza economica si articola in:

a)assistenza continuativa: si intende l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a 12 mesi.

É concessa ai cittadini residenti, a meno che non sussista uno dei seguenti motivi di esclusione:

1) - reddito superiore al minimo vitale;

2) - presenza di persone conviventi tenute agli alimenti;

3) - proprietà di beni immobili, tenendo conto della loro commerciabilità e del loro reddito effettivo presunto;

b)assistenza temporanea: si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a tre mesi ed in presenza di situazioni familiari o personali contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongano. L'entità del contributo é commisurato all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota base del minimo vitale ed é finalizzata al superamento della situazione problematica.

c)assistenza straordinaria: si intende l'erogazione di un contributo "una tantum", non superiore ad €. 300,00, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica. Gli interessati potranno presentare apposita istanza in qualunque periodo dell'anno.

Art.34

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale". Per minimo vitale si intende un livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo e/o del nucleo.

Art.35

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:
- capo famiglia 75% della quota base;
- coniuge a carico 25% della quota base;
- familiare a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base;
- altri familiari a carico 15% della quota base.

Art.36

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata.

Art.37

Per la determinazione del "fabbisogno essenziale" degli utenti, si procederà a calcolarlo tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni essenziali, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

Art.38

Gli interessati potranno presentare istanza presso l'ufficio "Attività Sociali" corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente.
- ogni altra idonea documentazione rilevante lo stato di bisogno.
- Dichiarazione ISE.

Art.39

Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori al triplo della fascia esente tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.

Art.40

Le istanze saranno corredate a cura dell'ufficio "Attività Sociali" dalla seguente documentazione:
- relazione valutativa sulla situazione socio-familiare ed abitativa del richiedente;
- verifica e riscontro a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse (art.11 comma 2 DPR 403\98.

Art.41

Il responsabile del servizio, tenendo conto della richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, delle relazioni dell'Ufficio Attività Sociali, degli accertamenti e della disponibilità finanziaria del corrispondente capitolo di spesa, formulerà proposta circa l'opportunità dell'intervento e l'entità della somma da erogare, il cui ammontare, comunque, é quantificato in via definitiva dalla G.M. in sede di delibera di concessione.

Art.42

Le erogazioni verranno determinate dal Responsabile del Settore su proposta dell'ufficio "Attività Sociali" .

Qualora il Responsabile del Settore, nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dalla proposta dell'ufficio "Attività Sociali", dovrà motivare i relativi atti.

Art. 43

L'ufficio "Attività Sociali" vigila sul persistere delle situazioni relative ad erogazioni di assistenza economica continuativa con accertamenti periodici e ne riferisce trimestralmente al Responsabile del Settore..

Art. 44

Per casi urgenti e comprovati, il responsabile dell'ufficio "Attività Sociali" può proporre l'erogazione di sussidi straordinari ed il Sindaco disporne il pagamento sui fondi del servizio economato, per somme di modesta entità, documentate, e comunque non superiore a €. 200,00.

Art. 45

L'assistenza economica continuata, temporanea o straordinaria, di norma non compete a quei soggetti che fruiscono delle prestazioni del servizio civico e dell'assistenza domiciliare, tranne il caso di esplicita richiesta, vagliata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla G.M..

Art. 46

Nel caso in cui si renda necessaria effettuare una graduatoria per la presenza di più istanze, questa é predisposta dall'Ufficio "Attività Sociali" ed approvata dalla G.M., tenendo conto dei seguenti criteri:

- capo famiglia, richiedente disoccupato senza reddito;
- reddito complessivo nucleo familiare;
- grave malattia invalidante propria di un familiare convivente a carico;
- presenza nel nucleo familiare di persone a carico disoccupate.

Art. 47

Per quanto non previsto in questo titolo si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. del 09/04/1987, n.57.

Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.

Art. 48

SERVIZIO CIVICO

Corrisponde all'erogazione del sussidio economico temporaneo, in alternativa all'assistenza economica continuativa e temporanea di cui all'art.33 del presente regolamento, per coloro che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza o inoccupati di medio e lungo termine, **di età compresa dai 18 ai 65 anni**, potranno essere chiamati dall'Amministrazione Comunale a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e salvaguardia del verde pubblico e manutenzione di strutture pubbliche comunali (strade comunali, palestre, biblioteche, parchi ecc.);

- Servizio di vigilanza presso le scuole e sorveglianza minori che usufruiscono delle strutture pubbliche comunali;
- Servizio di aiuto a persone anziani, disabili e homemaker;
- Servizio di gestione della lavanderia del Centro Diurno Anziani (di cui agli artt. dal n.230 al n.237 del presente Regolamento).

Detti incarichi che il Comune affiderà ai soggetti, di cui sopra, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

I soggetti utilizzati prima dell'incarico dovranno essere sottoposti a visita del medico competente che né dovrà accertare la capacità a svolgere le prestazioni richieste.

Art. 49
PROCEDURA

Per l'inserimento delle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la propria opera in una o più sopracitati settori, consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Dall'elenco dei cittadini ammessi al beneficio di assistenza economica, in base alla situazione complessiva del richiedente: Reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, così come stabilito nell'allegata tabella A relativa al punteggio, viene stilata la graduatoria dei soggetti bisognosi atti a svolgere il servizio civico.

Dalla suddetta graduatoria, vengono scelti il numero dei soggetti per svolgere le singole prestazioni di servizio civico, con cui di volta in volta l'Amministrazione Comunale instaurerà apposito protocollo\disciplinare, previa verifica dei requisiti da parte del Responsabile dei Servizi Sociali.

La graduatoria ha validità sino al 31.12 dell'anno di riferimento, nel quale periodo, i soggetti che raggiungono le 300 ore di servizio, annotate su apposito registro dell'ufficio competente, vengono escluse dal beneficio a favore di quelli immediatamente successivi.

Qualora la graduatoria venga esaurita prima della scadenza, si procederà al riutilizzo della stessa sino al termine del periodo di validità ed in ogni caso per una serie di prestazioni di servizio civico sino ad ulteriori 300 ore per soggetto.

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario orario di €. 5,00, per un massimo di n. 100 ore mensili da effettuare in maniera continuativa.

Art. 50
ISTRUTTORIA

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nell'apposita graduatoria di cui all'articolo precedente dovranno essere avvisati almeno 14 giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, anche di persona, entro giorni sette dall'inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del soggetto con il successivo in graduatoria.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione comunale apposito protocollo\disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Art. 49-50-50 Bis modificato con Delibera di C.C. n. 25 del 08.09.2010
Art. 48 modificato ed integrato dal 3° comma con Delibera di C.C. n. 4 del 03.05.2012

Per detto servizio si procederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico, determina la sospensione dei trattamenti eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività del servizio civico, cui si riferisce il rifiuto.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità delle iniziative di servizio civico di cui al precedente articolo.

Possono beneficiare del suddetto servizio i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superi la somma di €. 15.000,00. Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono i redditi di qualsiasi natura percepiti da ciascun componente il nucleo familiare.

Gli interessati annualmente potranno presentare istanza, previa pubblicazione di apposito bando predisposto dall'Amministrazione Comunale, corredata dalla seguente documentazione:

1. Stato di famiglia;
2. Autocertificazione, attestante il reddito posseduto da ciascun componente il nucleo familiare;
3. Dichiarazione ISE;
4. Certificato di disoccupazione rilasciato dall'U.P.L.M.O. o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
5. Eventuale altra idonea documentazione comprovante lo stato di bisogno. Nel caso facciano istanza 2 o più soggetti dello stesso nucleo familiare, si procederà all'esclusione degli altri componenti il nucleo a favore del soggetto in possesso di punteggio superiore.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Art.50/ Bis

A parziale modifica di quanto previsto dal superiore art.50, nella predisposizione della graduatoria verrà data priorità assoluta alle donne orfane di entrambi i genitori e privi di idoneo supporto economico, il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superi la somma di €. 15.000,00. aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

TABELLA A

Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da:

1.REDDITO MENSILE (Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa od altre spese con carattere continuativo e documentabile).
Per un reddito compreso:

da €. Zero	a €. 206,58	punti	+15
da €. 207,10	a €. 258,23	punti	0
da €. 258,74	a €. 309,87	punti	-5
da €. 310,39	a €. 361,52	punti	-10
da €. 361,52	a €. 413,16	punti	-15

Per ogni €. 51,65 in più, sottrarre 5 punti.

2. SITUAZIONE FAMILIARE

Per coniuge a carico	punti	+5
Per ogni figlio minore	punti	+8
Per ogni figlio di età oltre 14 anni	punti	+5

3. SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quale: la disoccupazione, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l'abitazione angusta o misera, ecc.. Per tale situazione il Responsabile dei Servizi Sociali può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e +15.
Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 e –15.

4. SITUAZIONE SANITARIA

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazioni mediche specialistiche rilasciate da struttura pubblica, che possono anche determinare l'inabilità permanente. Per tale situazione il Responsabile dei Servizi Sociali può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e +15.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 51

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, può istituire i seguenti servizi:

a) Assistenza domiciliare;
b) Soggiorni climatici;
c) Trasporto gratuito;
d) Attività lavorativa integrativa;
e) Ricoveri presso istituti convenzionati;
f) Ogni altra forma di assistenza, anche integrativa degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonea a sostenere l'individuo in ogni situazione temporanea di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

L'ufficio " Attività Sociali " del Comune é organo di programmazione, gestione, coordinamento e controllo.

- A - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

Art. 52

Per Assistenza domiciliare si intende il complesso delle prestazioni assistenziali e sanitarie volte a mantenere l'utente anziano nel proprio contesto sociale.

Art. 53

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

a) **Aiuto Domestico**: riordino dell'alloggio, governo e pulizia degli ambienti in cui normalmente soggiorna l'anziano (pulizia dei pavimenti, delle stoviglie, riordino di suppellettili ed indumenti, riassetto della cucina, pulizia dei servizi igienici, spolveratura degli arredi, pulitura dei vetri, preparazione e/o aiuto per pasti, cambio della biancheria).

La prestazione del servizio é stabilita in tre ore settimanali, per ogni assistito, da suddividere secondo le esigenze dello stesso in base alle direttive dell'ufficio "Attività Sociali".

b) **Assistenza Infermieristica**: terapia orale ed iniettiva, misurazione pressione, controllo medicazioni, prelievi per esami clinici (al bisogno), rapporti con medici, ambulatori ed ospedali;

La prestazione del servizio é stabilita in una o due visite settimanali da suddividere secondo le esigenze dell'assistito ed in accordo con le direttive dell'ufficio Attività Sociali.

c) **Riabilitazione psico-motoria**: affidata a personale specializzato;

d) **Igiene e Cura della persona**: assistenza completa per l'anziano allettato, pulizia personale della persona anziana, aiuto ad alzarsi dal letto, aiuto per la vestizione, aiuto per una corretta deambulazione;

e) **Pulitura Biancheria**: ritiro, pulitura e riconsegna biancheria, a domicilio;

f) **Disbrigo Pratiche**: disbrigo pratiche pensionistiche, sanitarie, commissioni varie, accompagnamento dell'utente anche per l'acquisto di generi alimentari;

g) **Sostegno Morale e Psicologico**: volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche con la collaborazione dei vicini. Accompagnamento presso centri diurni, amici, parenti partecipazioni a manifestazioni e spettacoli, ecc..

Art. 54

A beneficiare delle seguenti prestazioni possono accedere gli anziani residenti nel territorio del Comune di Aliminusa, che abbiano compiuto: le donne 55 anni e gli uomini 60 anni di età.

Art. 55

Gli accessi settimanali, relativamente al sevizio di aiuto domestico, sono così ripartiti:
n. 1 per i soggetti autosufficienti e parzialmente autosufficienti, per la durata di 60 min..
n. 2 per i soggetti non autosufficienti, per la durata di 45 min. ciascuno.

Relativamente al servizio di assistenza infermieristica, il numero degli accessi settimanali. sarà stabilito in relazione alla patologia ed alla prognosi.

Art. 56

La tipologia del servizio potrà subire modifiche secondo le direttive fornite dall'ufficio "Attività Sociali " del Comune, tenendo conto dell'effettivo stato di bisogno dell'anziano.

Art. 57

Qualora l'Amministrazione Comunale non disponga di mezzi ed operatori propri potrà affidare la gestione del servizio in regime di convenzione ad associazioni o cooperativa regolarmente iscritte all'Albo Regionale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.22\86, con le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 58

Ciascuno addetto al servizio, escluso il personale utilizzato per l'aiuto domestico, dovrà essere in possesso di titolo professionale od attestato equipollente, richiesto per le mansioni svolte.

Art. 59

Le richieste di ammissione al servizio verranno determinate dal Responsabile del Settore, su proposta dell'Ufficio " Attività Sociali " del Comune al quale spetta il compito di proporre per ciascun anziano assistito le prestazioni dovute in rapporto ai bisogni e di verificarne nel contempo, l'effettiva erogazione da parte degli operatori utilizzati.

Art. 60

Il servizio verrà sospeso, previa autorizzazione dell'ufficio "Attività Sociali " qualora l'utente si assenti temporaneamente dal proprio domicilio per motivi di salute, ricoveri brevi in ospedale, trasferimenti altrove, o quando vi risiedano familiari in grado di occuparsi degli anziani assistiti e comunque in tutti quei casi in cui l'erogazione del servizio possa essere pregiudizievole per l'utente e/o l'operatore impegnato.

Art. 61

Gli interessati annualmente ed in caso di comprovata necessità, in qualsiasi periodo dell'anno, potranno presentare all'ufficio "Attività Sociali" apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente.
b) per il solo servizio di aiuto domestico, certificato di invalidità non inferiore al 74% rilasciato alla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità della A.U.S.L. o certificato rilasciato dal medico curante, su apposito modulo fornito dal Comune attestante la condizione di parziale o non

autosufficienza;
- ogni altra idonea documentazione rilevante lo stato di bisogno.

Art. 62

L'ufficio " Attività Sociali " dovrà effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute, di cui all'art.11 del DPR 403\98, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Municipale.

Art. 63

L'ammissione al servizio e la cessazione dello stesso verranno autorizzate dall'ufficio " Attività Sociali ".

Art. 64

Qualora l'Amministrazione, per insufficienza di fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste, provvederà con Determinazione del Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio "Attività. Sociali" a formulare una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi accanto segnati:

1) età:	meno di 70 anni	punti	zero
	da 70 a 79 anni	punti	1
	da 80 a 89 anni	punti	2
	oltre 90 anni	punti	3

2) grado di autosufficienza

a) persona autosufficiente:

- sola		punti	2
- con coniuge		punti	1,5
- con figli residenti e conviventi:	1 figlio	punti	- 0,50
	2 figli	punti	- 0.75
	più figli	punti	- 1
- con figli residenti e non conviventi:			
	1 figlio	punti	- 0,15
	2 figli	punti	- 0,30
	più figli	punti	- 0,50

Per i figli non residenti e non conviventi non verrà applicata nessuna detrazione.

Per un eventuale convivente, regolarmente risultante nello stato di famiglia, si applicheranno gli stessi parametri valutativi per il coniuge.

b) persona parzialmente autosufficiente:

La condizione di parziale autosufficienza si determina quando l'anziano non può provvedere autonomamente e\o totalmente a compiere gli atti quotidiani della vita, e, pertanto richiede il supporto di altri. Lo stato di parziale autosufficienza, dovrà essere documentato dal certificato di invalidità non inferiore al 76% rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità della A.U.S.L. competente per territorio. L'anziano che ne è sprovvisto ma che si trova di fatto in condizione di parziale autosufficienza può produrre idoneo certificato medico rilasciato dal medico curante su apposito modulo fornito dal Comune, attestante la condizione di parziale autosufficienza.

- anziano solo		punti	4,5
- con coniuge		punti	3,5
- con figli residenti e conviventi	1 figlio	punti	- 0,50
	più figli	punti	- 1
- con figli residenti e non conviventi	1 figlio	punti	- 0,15
	2 figli	punti	- 0,30
	più figli	punti	- 0,50

Per i figli non residenti e non conviventi non si detrae nessun punteggio.

c) persona non autosufficiente:

La condizione di non autosufficienza, temporanea o definitiva, si determina quando l'anziano non può attendere agli atti elementari della vita e dipende totalmente dagli altri. Lo stato di non autosufficienza, dovrà essere documentato dal certificato di invalidità pari al 100% rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità della A.U.S.L. competente per territorio. L'anziano che ne è sprovvisto ma che si trova di fatto in condizione di non autosufficienza può produrre certificato medico rilasciato dal medico curante su apposito modulo fornito dal Comune, attestante la condizione di non autosufficienza.

- anziano solo		punti	8
- con coniuge		punti	7
- con figli residenti e conviventi			
	1 figlio	punti	- 0,50
	2 figli	punti	- 0,75
	più figli	punti	- 1
- con figli residenti e non conviventi	1 figlio	punti	- 0,15
	2 figli	punti	- 0,30
	più figli	punti	- 0,50

Per figli non residenti e non conviventi non si detrae alcun punteggio.
A parità di punteggio le istanze verranno considerate in ordine decrescente dell'età media dei componenti il nucleo familiare per eccesso.

Art. 65

Al servizio di assistenza domiciliare accedono gratuitamente i nuclei familiari il cui reddito non superi i limiti fissati dalla Regione Sicilia.

Art. 66

Qualora il reddito del nucleo familiare dei soggetti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare dovesse essere in esubero rispetto alle fasce esenti di cui al sopracitato art. 62 tali soggetti saranno tenuti a compartecipare al costo del servizio secondo le modalità stabilite dalla Regione Siciliana.

- B - Soggiorni climatici

Art. 67

I soggiorni climatici svolgono finalità di svago e di socializzazione, nonché di conoscenza delle più belle realtà artistiche e culturali dell'Italia.

Art. 68

Hanno diritto ai suddetti soggiorni gli anziani autosufficienti residenti nel territorio del Comune di Aliminusa, che non godono delle prestazioni del servizio di aiuto domestico del servizio di assistenza domiciliare e che abbiano compiuto: le donne 55 anni e gli uomini 60 anni di età.

I soggiorni in favore delle persone anziane potranno svolgersi in località tipiche siciliane o italiane.

Art. 69

Qualora il Comune non disponga di personale proprio potrà affidare l'organizzazione a ditte specializzate del settore e ad associazioni o cooperative regolarmente iscritte presso l'Albo Regionale dell'Assessorato Enti Locali istituito ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n.22\86, con le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 70

Il gruppo dovrà essere accompagnato dalle seguenti figure professionali:

- Medico o Infermiere professionale
- Animatori Socio-Culturali.

Art. 71

Il rapporto operatore-anziani assistiti dovrà essere di 1 a 15 per quanto attiene alla figura dell'Animatore Socio-Culturale.

Art. 72

Il numero di anziani partecipanti non potrà superare i 100 e non dovrà essere inferiore ai 30.

Art. 73

Il soggiorno dovrà avere una durata non inferiore ai 7 giorni e non superiore ai 15.

Art. 74

Gli interessati potranno produrre, dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio " Attività Sociale " del Comune, corredata dalla seguente documentazione;
a) autocertificazione attestante l'autosufficienza per la partecipazione al soggiorno vacanza (resa su appositi modelli rilasciati dal Comune);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;
c) Dichiarazione ISE.

Art. 75

L'ammissione al servizio verrà autorizzata dal Responsabile del Settore su proposta dell'Ufficio " Attività Sociali " previo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni secondo i criteri e le modalità stabilite dalla G.M., in attuazione dell'art.11 del DPR n.403\98.

Art.76

Qualora l'Amministrazione non disponga di sufficienti fondi ed il numero delle istanze é superiore a quello previsto, l'ufficio " Attività Sociali ", provvederà a formulare una graduatoria degli aventi diritto tenendo presente i seguenti criteri:
a) Autosufficienza fisica;
b) anziano solo: punti 4;
c) anziani componenti di nucleo familiare: punti 2;
d) livello di reddito:

- da €. 0 a €. 6.000,00 : punti 3;
- da €. 6.001,00 a €.12.000,00: " 2;
- da €. 12.001,00 a €.18.000,00; " 1;
- oltre €.18.001,00 " 0;

e) eventuale altra partecipazione nell'ultima edizione del soggiorno: meno 3 punti.

Art. 77

Il servizio é gratuito per gli anziani facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non risulti superiore ai limiti fissati con proprio Decreto dalla Regione Siciliana.

Art. 78

Le quote di partecipazione e le misure percentuali, per gli anziani obbligati al costo del servizio, sono determinati con Decreto dell'Assessore Regionale EE.LL..

Art. 79

L'Amministrazione Comunale, tuttavia, tenuto conto dei fondi disponibili del bilancio comunale, potrà, a prescindere dai criteri validi sopra indicati per la compartecipazione al costo del servizio, stabilire con Delibera di G.M., una quota di compartecipazione fissa per ciascun anziano partecipante, nella misura massima del 50% del costo del servizio.

- C - Trasporto gratuito -

Art. 80

Il servizio di trasporto gratuito si rende necessario per garantire gli anziani beneficiari di momenti di svago e di socializzazione ed usufruire dei servizi sanitari e di base presenti fuori dal territorio comunale.

Art. 81

A fruire del servizio possono accedere gli anziani autosufficienti, residenti nel territorio del Comune di Aliminusa, che abbiano compiuto: le donne 55 anni di età, gli uomini 60 anni di età.

Art. 82

L'Amministrazione Comunale non disponendo di mezzi propri di trasporto, potrà stipulare apposite convenzioni con ditte abilitate a svolgere il suddetto servizio.

Art.83

Gli interessati potranno, previa pubblicazione di bando presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) a) autocertificazione attestante la parziale autosufficienza per la partecipazione al soggiorno vacanza (resa su appositi modelli rilasciati dal Comune);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;
c) Dichiarazione ISE.

Art. 84

Qualora l'Amministrazione per mancanza di fondi disponibili non fosse in grado di soddisfare tutte le domande, provvederà a mezzo dell'ufficio " Attività Sociali", a formulare una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dei limiti di reddito stabiliti annualmente con D.A.

Art. 85

Il rilascio della tessera corredata dai relativi coupons di viaggio avrà validità su base annuale.

D - Attività lavorativa integrativa

Art.86

L'utilizzazione degli anziani ancora attivi ed autosufficienti in servizi di interesse comunale, é preordinata al superamento della condizione di solitudine e di inutilità cui spesso gli anziani sono esposti per effetto della cessazione di ogni forma di attività produttiva.

Art. 87

A beneficiare del servizio possono accedere gli anziani autosufficienti, residenti nel territorio del Comune di Aliminusa che abbiano compiuto: 55 anni di età le donne, 60 anni di età gli uomini.

Art. 88

Il servizio trova attuazione mediante:
- cura del verde pubblico;
- vigilanza nei parchi;
- vigilanza presso le scuole;
- vigilanza presso impianti sportivi;
- interventi nelle attività parascolastiche e culturali in genere; - interventi educativi nelle istituzioni scolastiche;
- nella biblioteca;
- attività di mutuo soccorso in favore di altri anziani nei servizi aperti e residenziali istituiti dalle LL.RR. n. 87/81 e n. 14/86.

Art. 89

L'attività lavorativa integrativa prestata da ciascun anziano dovrà essere limitata a due ore giornaliere e per un massimo di due trimestri anche continuativi nel corso dell'anno.

Art. 90

L'attività lavorativa potrà essere prestata nei giorni festivi o feriali su indicazione dell'ufficio "Attività Sociali".

Art. 91

La misura del compenso forfettario orario é quantificato in £.10.000 per i giorni feriali e £.12.000 per i giorni festivi.

Art. 92

L'accesso al servizio verrà autorizzato dal Responsabile del Settore su proposta del responsabile dell'ufficio "Attività Sociali" previ accertamenti eseguiti sulla veridicità delle dichiarazioni secondo i criteri e le modalità stabilite dalla G.M., in attuazione dell'art.11 del DPR n.403\98.

Art. 93

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio "Attività Sociali", previa pubblicazione del bando, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato medico, attestante l'autosufficienza a svolgere le mansioni sopracitate;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente.
c) Dichiarazione ISE.

Art. 94

Qualora l'amministrazione non disponga di fondi disponibili a soddisfare tutte le richieste provvederà con Delibera di G.M. a formulare una graduatoria tenendo presenti i seguenti criteri:
a) autosufficienza sul piano fisico;
b) anziano solo: punti 4;
c) anziani componenti di nucleo familiare: punti 2;
d) livello di reddito:
- da €. 0 a €. 6.000,00 : punti 3;
- da €. 6.001,00 a €.12.000,00: " 2;
- da €. 12.001,00 a €.18.000,00; " 1;
- oltre €.18.001,00 " 0;

Art. 95

Non é preclusa la possibilità di impiego di anziani il cui reddito superi la fascia esente ai fini dell'accesso, essendo l'attività lavorativa preordinata al reinserimento sociale degli anziani mediante la ripresa di nuovi rapporti con la comunità di appartenenza. In tale eventualità il compenso forfettario verrà ridotto del 5% per ogni milione la fascia esente ai fini dell'accesso.

Art.96

Il compenso forfettario orario non costituisce per gli anziani un reddito di lavoro autonomo nella previsione contenuta nel vigente T.U., mancandone i relativi presupposti di professione abituale nell'esercizio di arti e mestieri, di attività coordinata e continuativa.

Art. 97

Detto compenso va inteso, pertanto, sia come rimborso forfettario delle spese sostenute da ciascun anziano che quale intervento di assistenza economica per soggetti in condizioni di bisogno, essendo l'integrazione volta esclusivamente al reinserimento dell'anziano nel tessuto sociale di appartenenza.

E - Ricoveri presso istituti convenzionati

Art. 98

L'intervento di ricovero presso istituti convenzionati é rivolto ad anziani non autosufficienti, privi di un supporto familiare, bisognosi di un'assistenza di tipo continuativa.

Art. 99

L'intervento di ricovero potrà essere temporaneo o definitivo e comunque strumentale al recupero psico-fisico della persona anziana.

Art. 100

L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà essere sempre considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambito familiare.

Art. 101

Il servizio é rivolto agli anziani residenti nel territorio del Comune di Aliminusa che abbiano compiuto 55 anni di età le donne e 60 anni gli uomini.

Art. 102

Il provvedimento di ricoverò verrà autorizzato dal Responsabile del Settore su proposta del dell'ufficio "Attività Sociali", tenuto conto della relazione dell'Assistente Sociale sulla situazione socio-familiare ed abitativa e all'esito degli accertamenti reddituali patrimoniali del richiedente e dell'intero nucleo familiare effettuati con le modalità stabilite dalla G.M., in attuazione dell'art.11 del DPR n.403\98.

Art. 103

Gli interessati potranno presentare in qualsiasi periodo dell'anno apposita istanza presso l'ufficio "Attività Sociali" corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;
b) Dichiarazione ISE
c) nulla-osta dell'Istituto;

Art. 104

Per l'accesso al servizio si applicano le disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale EE.LL. sull'azione di rivalsa.

L'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge va esercitata, limitatamente alla parte di spesa afferente alle prestazioni socio-assistenziali con esclusione degli oneri relativi agli interventi definiti di rilievo sanitario, ai sensi del D.P.C.M. dell' 8 Agosto 1985.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105

L'erogazione dei servizi indicati alle lettere A-B-C-D-E é comunque subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale.

Art. 106

I limiti di reddito, la compartecipazione al costo dei servizi e quanto strettamente attinente l'aspetto economico é suscettibile di variazioni in rapporto alle nuove direttive impartite dalla Regione Siciliana e/o dalle leggi di settore.

Art. 107

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge vigenti in materia.

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art.108

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art.109

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado d assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni , l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art.110

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.
Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.
Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione,la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.
Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell' affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine.
Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art.111

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n° 1737-3899 del 20.11.2003 che definise i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare .

Art.112

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l' affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad €.400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare a minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico- sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art.113

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamenali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art.114

Gli affidatari si impegnamo a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento,all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con le famiglie di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origne secondo le indicazioni stablite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizioni dell' Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale n relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art.115

Le famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art.116

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 117

L'amministrazione Comunale di Aliminusa nel contesto dei servizi socio-assistenziali può erogare per i soggetti portatori di handicap minori ed adulti i servizi di :

a) aiuto domestico;
b) assistenza economica;
c) trasporto;
d) assistenza abitativa;
e) assistenza igienico-personale a scuola.

Per soggetto portatore di handicap s'intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilita o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Tali interventi, volti al raggiungimento della massima autonomia e della partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale della persona handicappata.

L'ufficio "Attività Sociali" del Comune é organo di programmazione, gestione, coordinamento e controllo.

- A - Servizio di aiuto domestico

Art. 118

Il servizio di aiuto domestico é rivolto ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Art. 119

Il servizio ha lo scopo prioritario di garantire la permanenza del cittadino portatore di handicap nel gruppo familiare e sociale di appartenenza con il contenimento del processo emarginante di istituzionalizzazione e la progressiva deistituzionalizzazione.

Art. 120

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza competente per territorio.

Art. 121

Qualora l'Amministrazione, nel caso di insufficienza di fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste, provvederà con provvedimento del Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio "Attività Sociali" a formulare una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità come segue:

1) livello di gravità dell'handicap in relazione al grado di autosufficienza del soggetto ad alla situazione del nucleo familiare;
2) livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente;

3) disagio abitativo dell'alloggio;
4) coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza.

Art. 122

Il servizio di aiuto domestico si concretizza nelle seguenti prestazioni: a) aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali : sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari;
b) disbrigo delle faccende domestiche; riordino e governo dell'abitazione in cui il soggetto assistito vive;
c) pulitura e stiratura biancheria con ritiro a domicilio e consegna a scadenze settimanali.

Art. 123

Il servizio di aiuto domestico e tutte le prestazioni che s'intendono realizzare dovrà essere effettuato da personale qualificato in possesso di idoneo titolo di assistente domiciliare.

Il rapporto dovrà essere di un'assistente domiciliare ogni due soggetti assistiti gravi.

Art. 124

Il servizio verrà erogato secondo le modalità ritenute opportune dall'Ufficio "Attività Sociali" tenendo conto dell'effettivo stato di bisogno del soggetto portatore di handicap.

Tale servizio pertanto potrà avere cadenze bisettimanali, trisettimanali, giornaliere.

Art. 125

I controlli sull'andamento del servizio vengono effettuati:
a) a mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza con periodicità almeno semestrale, allo scopo di accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressioni della disabilità o aggravamento;
b) a mezzo dell'ufficio "Attività Sociali" del Comune, al fine di verificarne i risultati.

Art. 126

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio "Attività Sociali" apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;
b) Dichiarazione ISE
c) certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. di appartenenza attestante il tipo ed il grado di handicap;

Art. 127

Le istanze dovranno essere corredate, a cura dell'Ufficio "Attività Sociali" dalla seguente documentazione:
a) relazione sulla situazione socio-familiare del richiedente, redatta dall'Assistente Sociale;

Art. 128

L'intervento é gratuito quando l'Indicatore della Situazione Economica dell'intero nucleo familiare non superi l'ammontare di €. 10.329,14.

Il predetto limite é aumentato del 20% per ogni unita familiare oltre la terza.

Alla determinazione del reddito complessivo concorrono i redditi di ciascun componente il nucleo familiare.

Art. 129

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio é prevista nella misura del 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezzo il reddito medesimo, nella misura del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite.

Art. 130

L'erogazione del servizio di aiuto domestico con contribuzione é subordinato all'assunzione da parte dell'utente dell'impegno di corresponsione della quota dovuta con specifica dichiarazione.

Il pagamento della quota di partecipazione al servizio, effettivamente reso nel mese, dovrà essere effettuato, entro 10 giorni dalla comunicazione all'utente da parte dell'ufficio "Attività Sociali", pena la sospensione automatica del servizio.

Art. 131

L'ammissione al servizio e le cessazioni dallo stesso verranno autorizzate dal Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio "Attività Sociali".

Art. 132

Qualora l'Amministrazione non disponga di mezzi propri e di propri operatori socio-assistenziali, si provvederà ad affidare detto servizio ad associazioni o cooperative regolarmente iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'art.26 della L.R. 22/86, sez. inabili.

- B - Sostegno economico

Art. 133

Il sostegno economico alla famiglia dei soggetti portatori di handicap é alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso i servizi residenziali o centri per gravi.

Art. 134

Il sostegno economico alle famiglie trova luogo solo in casi eccezionali per i quali sia dimostrata la maggiore utilità del servizio rispetto a quello di aiuto domestico.

Art. 135

Il provvedimento di ammissione al diritto a fruire dell'intervento di sostegno economico deve essere motivato e dallo stesso devono evincersi con chiarezza i motivi che hanno indotto a preferire tale tipo di intervento rispetto al servizio di aiuto domestico.

Art. 136

Il servizio di sostegno economico é rivolto:
- ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali; - ai soggetti portatori di handicap la cui permanenza nell'ambito naturale e/o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una sorveglianza continua, alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

Art. 137

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. competente per territorio.

Art. 138

Qualora l'Amministrazione, nel caso di insufficienza di fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste provvederà, con Determinazione del Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio "Attività Sociali", a formulare una graduatoria. I criteri sono gli stessi validi per il servizio di aiuto domestico.

Art. 139

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio "Attività Sociali" apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;

b) Dichiarazione ISE

c) certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare dell' U.S.L. di appartenenza attestante il tipo ed il grado di handicap;

Art. 140

Le istanze dovranno essere corredate, a cura dell'Ufficio "Attività Sociali" dalla seguente documentazione:

a) relazione redatta dall'Assistente Sociale dalla quale si evincono le motivazioni che inducono a preferire tale tipo di intervento rispetto a quello di aiuto domestico;

Art. 141

La misura dell'intervento potrà arrivare fino ad un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

Art. 142

Il limite di reddito del nucleo familiare per poter beneficiare dell'intervento non deve superare i 20 milioni, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Art. 143

L'ammissione al beneficio di assistenza economica sarà deliberata dal Responsabile del Settore su proposta dell'ufficio "Attività Sociali" tenuto conto della relazione dell'Assistente Sociale sulla situazione socio-familiare e delle condizioni reddituali-patrimoniali del richiedente e dell'intero nucleo familiare.

Art. 144

L'intervento di sostegno economico é compatibile con la titolarità di pensioni o indennità ai sensi della L.N. n.18 del 1980 e della L.R. n.89 del 1981.

Art. 145

Il contributo economico verrà corrisposto all'inizio di ogni trimestre con apposito mandato di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria Comunale. É consentita la somministrazione diretta di denaro da parte dell'Economo comunale, dietro autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per quei casi bisognosi d'immediato e tempestivo intervento.

Art. 146

Il controllo sui risultati dell'intervento complessivo verranno effettuati con periodicità semestrale a mezzo dell'ufficio "Attività Sociali" del Comune.

- C - Servizio Trasporti

Art. 147

Il servizio trasporto consente ai soggetti portatori di handicap la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivi appositamente adattati e/o di servizi alternativi.

Art. 148

Il Comune assicura, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Art. 149

Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'U.S.L., organizza il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap, sia per la frequenza degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionale, che per la fruizione dei servizi riabilitativi dell'U.S.L. e di ogni altro tipo di servizio in favore dei soggetti portatori di handicap.

Art. 150

In attesa che i servizi pubblici di trasporto vengano adeguati alle disposizioni di legge e quindi accessibili ai soggetti fisicamente impediti sia con la ristrutturazione degli attuali mezzi opportunamente predisposti, si ritiene dover assicurare comunque il trasporto ai soggetti gravemente impediti sul piano motorio attivando forme di intervento quali:

a)trasporto a mezzo di autonoleggio, in virtù di convenzioni da stipulare con cooperative del settore e/o con ditte abilitate;

b)concessioni di contributi per uso di autovettura propria;

c)concessioni di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi di trasporto propri.

Art. 151

Le condizioni comuni per l'ammissione alle diverse forme d'intervento sono: - residenza nel Comune di Aliminusa;

- grave impedimento all'uso di mezzi di trasporto pubblici, secondo giudizio dell'equipe disciplinare dell'U.S.L. competente e sulla base di documentazione e visite di controllo sanitarie.

Art. 152

Per quanto attiene il contributo per uso di automezzo proprio si stabilisce che in favore del soggetto portatore di handicap che si avvale per motivi di cura, lavoro e studio di automezzo proprio e/o di terzi per l'accompagnamento é riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo, in ragione di un quinto del costo della benzina per un massimo di 60 Km giornalieri per n.20 giorni mensili. Le attività di cura e di studio vanno comunque effettuate presso il centro più vicino.

Art. 153

Per quanto attiene la concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto, si ritiene opportuno fissare la misura massima del contributo al 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata e fino ad un massimo di €.2.500,00 per l'acquisto e l'intera somma effettivamente spesa e documentata per l'adattamento.

Art. 154

I provvedimenti di concessione del beneficio al trasporto gratuito saranno adottati dalla Giunta Municipale.

Art. 155

Gli interessati per accedere al beneficio del trasporto gratuito dovranno presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. di appartenenza attestante il tipo ed il grado di handicap ed il conseguente impedimento all'uso di mezzi di trasporto pubblico;

b) le istanze dovranno essere corredate, altresì, dalla relazione dell'Assistente Sociale relativa alla situazione socio-familiare.

Art. 156

Qualora l'Amministrazione per insufficienza di fondi non fosse in grado di soddisfare le richieste, provvederà con Determinazione del Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio "Attività Sociali " a formulare una graduatoria tenendo presente gli stessi criteri di cui al servizio di aiuto domestico del presente Regolamento.

- D- Assistenza Abitativa

Art. 157

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune ed é rivolta:

a) in favore di famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;

b) in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da Enti pubblici. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione, fino ad un massimo del 50% dell'importo;

c) attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausilii tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

Art. 158

Le modalità di accertamento di tali soggetti aventi diritto avvengono a mezzo dell'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. di appartenenza competente per territorio.

Art. 159

Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze, il Comune, a mezzo dell'ufficio " Attività Sociali ", provvederà a formulare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- livello di gravità dell'handicap, accertato dall'equipe pluridisciplinare della U.S.L. competente per territorio, riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap ed in relazione al nucleo familiare e/o affidatario;

- disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap rilevato da una relazione dell'ufficio Tecnico Comunale;
- livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario.

Art. 160

Gli interessati dovranno presentare all'ufficio " Attività Sociali " apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;
b) Dichiarazione ISE
c) certificazione rilasciata dall'equipe pluridisciplinare della U.S.L. competente per territorio, attestante il tipo e grado di handicap.

Art. 161

Le istanze dovranno essere corredate, a cura dell'ufficio "Attività Sociali", dalla seguente documentazione:
a) relazione redatta dall'Assistente Sociale sulla situazione abitativa;

Art. 162

L'ammissione al beneficio dell'assistenza abitativa verrà deliberata dal Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio Attività Sociali, tenuto conto della relazione dell'Assistente Sociale e della relazione dell'U.T.C.

- E - Assistenza igienico-personale a scuola

Art. 163

Il Comune provvede ai fini dell'integrazione prescolastica e scolastica all'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico-personale a scuola.

Art. 164

Il servizio é rivolto ai soggetti portatori di handicap inseriti a scuola non autosufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

Art. 165

Il rapporto operatore soggetto portatore di handicap é stabilito nella misura di una unità per quattro o cinque soggetti handicappati inseriti.

Art. 166

L'attuazione dei suddetti interventi in favore dei soggetti portatori di handicap é comunque subordinata alla effettiva disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 167

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE ED ALLE GESTANTI NUBILI

Art. 168

L'Amministrazione Comunale istituisce l'assistenza in favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre e delle gestanti nubili, disposta dal Regio Decreto 8 Maggio 1927 n. 798 e successive modifiche ed integrazioni, e transitata ai Comuni a seguito della L.R. n. 33 del 23 Maggio 1991 con effetto del 09 Giugno 1991.

Art. 169

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro il 6^ anno di vita del minore.
All'assistenza hanno diritto i minori entro il 15^ anno di età.

Art 170

Se l'illegittimo ha superato il 6^ anno di età, la domanda non può essere accolta, a meno che sia dimostrato che detta domanda di assistenza sia già stata presentata all'Amministrazione Comunale.

Art. 171

Hanno diritto all'assistenza le madri dei minori illegittimi e le gestanti nubili residenti nel territorio del Comune di Aliminusa.

Art. 172

Alle madri vedove l'assistenza può essere concessa solamente se il decesso del coniuge sia avvenuto almeno 300 giorni prima della nascita dell'illegittimo.

Per quelli illegittimi la cui madre sia legata in giuste nozze con un disperso in guerra, per l'ammissione all'assistenza basterà presentare in sostituzione del prescritto certificato di stato libero o di vedovanza una dichiarazione della competente autorità militare o del Ministero del Tesoro attestante che il coniuge é un disperso in guerra e che la madre naturale gode a tal titolo di pensione provvisoria o definitiva.

Art. 173

Le madri che contraggono matrimonio salvo il diritto appresso indicato ad un premio in denaro in linea di massima perdono il titolo all'assistenza, salvo a dimostrare che il marito rifiuti gli alimenti alla prole illegittima pronata alle nozze.

Art. 174

Nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia causa (affidamenti privati, ricovero a carico di altri enti, allevamento in casa del padre naturale, ecc.) non tengano presso di loro la prole illegittima, non é dovuta l'assistenza.

Parimenti l'assistenza non é dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedano al mantenimento dell'illegittimo.

Art. 175

Per i minori illegittimi che siano stati affidati o affiliati, l'Amministrazione Comunale deciderà caso per caso l'opportunità o meno di continuare l'erogazione del sussidio precedentemente concesso alla madre.

Art. 176

Per l'affiliazione o per l'adozione di un illegittimo assistito, gli interessati dovranno fare domanda scritta all'Amministrazione Comunale, la quale con tutte le garanzie del caso promuove i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 177

L'assistenza ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre non é cumulabile con sussidi della stessa persona percepiti quale sordomuto, cieco, anormale o con sussidi post-sanatoriali, o con assistenza continuativa erogata da altri enti in genere.

Art. 178

Gli interessati potranno presentare apposita istanza in qualunque periodo dell'anno, all'ufficio "Attività Sociali" corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di nascita del minore completo di maternità;

b) certificato di stato libero o di vedovanza della madre;

c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;

d) Dichiarazione ISE

Art. 179

Le istanze dovranno essere corredate a cura dell'ufficio "Attività Sociali" dalla seguente documentazione:

a) relazione redatta dall'Assistente Sociale relativa alla situazione socio-familiare ed abitativa della madre e del minore;

Art. 180

L'ammissione al servizio verrà deliberata dal Responsabile del Settore, su proposta dell'ufficio "Attività Sociali".

Art. 181

L'Ufficio "Attività Sociali" é l'organo di programmazione, gestione, coordinamento e controllo del servizio.

Art. 182

Per casi urgenti e comprovati il responsabile dell'ufficio "Attività Sociali" può proporre l'erogazione di sussidi straordinari ed il Sindaco disporne il pagamento sui fondi del Servizio Economato, per somme di modesta entità, documentate, e comunque non superiori ad €.200,00.

Art. 183

L'assistenza ai minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre si articola in:

Sussidio ordinario di allevamento da corrispondere alle madri nubili consistente in €.3,00 giornaliere per il primo figlio;

in €. 2,50 giornaliere dal secondo figlio in poi;

Contributo di pronto intervento per riconoscimento materno da corrispondere direttamente alla donna che riconosce, all'atto della nascita, la propria creatura;

Contributo straordinario erogato una volta l'anno la cui cifra viene stabilita dall'Amministrazione Comunale;

Premio di legittimazione ovvero di riconoscimento paterno; l'importo che verrà erogato sarà differente nel caso che il riconoscimento e la legittimazione avvengano entro il 6^ anno di età, oppure se avvengono successivamente a tale data ed entro il 15^ anno di vita del minore;
Contributo per le gestanti nubili per acquisto corredino.
L'istanza va presentata tra il 6^ ed il 9^ mese di gravidanza.

Art. 184

La liquidazione dei contributi ordinari avviene ogni due mesi.

Art. 185

Per il sussidio ordinario la liquidazione delle somme conta a partire dalla data di nascita del minore se l'istanza é presentata in Amministrazione entro 60 giorni dalla data di nascita del minore.

Art. 186

Nei casi particolarmente gravi ed urgente potranno essere concessi dei sussidi straordinari, la cui misura e la cui durata sarà valutata dall'Amministrazione Comunale caso per caso.

Art. 187

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge vigenti in materie.

Art. 188

L'erogazione del servizio é comunque subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale.

Art. 189

Relativamente alla determinazione dei sussidi essi verranno stabiliti da apposita tabella "Allegato A" predisposto dall'Ufficio "Attività Sociali" tenendo conto dell'effettiva disponibilità finanziaria del Comune. Tale tabella potrà essere aggiornata tenendo conto dell'indicizzazione del costo della vita, con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI SUSSIDI IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE E DELLE GESTANTI NUBILI

Sussidio ordinario di allevamento : da corrispondere alle madri nubili consistenti in :
L. 5.000 giornaliere per il primo figlio;
e L. 4.000 giornaliere dal secondo figlio in poi;

Contributo di pronto intervento per riconoscimento materno : L. 200.000

Contributo straordinario : L. 500.000 massimo

Premio di legittimazione : L. 300.000 (se il riconoscimento avviene entro il sesto anno di età del minore)
L. 250.000 (se entro il quindicesimo anno di età del minore) contributo per le gestanti nubili: L. 1.000.000 per acquisto corredino (da corrispondere una sola volta)

SERVIZIO RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI

Art. 190

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore dei minori, assicura il ricovero minori ed il semiconvitto, presso istituti convenzionati di assistenza, di beneficenza, d'istruzione mediante assunzione della retta di mantenimento, privilegiando le istituzioni che insistono nell'ambito del territorio del Comune.

Alla scelta dell'istituto partecipa l'utente o la famiglia o il suo legale rappresentante.

Art. 191

L'Ufficio "Attività Sociali" del Comune é organo di programmazione, gestione, coordinamento e controllo del servizio.

Art. 192

L'intervento di ricovero o il semiconvitto presso istituti convenzionati é rivolto ai minori che trovasi in comprovati stati di bisogno e privi di una adeguata assistenza familiare.

Art. 193

L'intervento di ricovero ed il ricorso alla istituzionalizzazione dovrà essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consente la permanenza del minore assistito nel proprio ambito familiare.

Art. 194

Il provvedimento di ricovero può essere disposto a tempo pieno o a carattere diurno presso istituti riconosciuti idonei per tali attività.

Art. 195

Il servizio é rivolto ai minori residenti nel territorio del Comune da almeno due anni.

Art. 196

Per le finalità di cui al presente regolamento, sono considerati minori coloro che non hanno compiuto il 18^ anno di età.

Art. 197

Non sono soggetti al possesso dei requisiti ed ai criteri previsti dal presente regolamento, i ricoveri da autorizzare, ai sensi dell'art.154 del T.U. di Pubblica Sicurezza, per i quali é sufficiente la motivata proposta degli Organi di Polizia.

Tali ricoveri potranno essere successivamente sottoposti a verifiche per accertare la sussistenza dei motivi che hanno dato luogo al provvedimento.

Art. 198

Per il ricovero di cui al presente regolamento, il Comune dovrà avvalersi esclusivamente degli istituti autorizzati all'attività di ricovero, di assistenza e d'istruzione e riconosciuti tali dall'Assessorato Regionale degli EE.LL..

Tali istituti dovranno essere in grado di assistere i ricoverati anche per l'intero anno solare e con pernottamento.

Art. 199

La retta mensile da corrispondere agli istituti per ogni minore é stabilita annualmente con D.A..

Art. 200

Sono a carico dei familiari la fornitura dei capi di vestiario, ad eccezione dei più bisognosi ai quali l'Amministrazione Comunale potrà concedere sussidi straordinari, anche in natura, su richiesta dell'interessato e su proposta dell'ufficio "Attività Sociali" tenuto conto della relazione dell'Assistente Sociale sulla situazione socio-familiare e dell'esito degli accertamenti sulla redditualità patrimoniale del richiedente e dell'intero suo nucleo familiare.

Art. 201

L'istituto di ricovero é tenuto a compilare una cartella personale per ogni minore da esibire per eventuali controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 202

Gli istituti di ricovero sono tenuti a comunicare la data di ammissione e di dimissione del ricoverato entro il termine perentorio di gg. 8 dal verificarsi dell'evento.
Nel caso di dimissione dovrà precisare le cause che hanno motivato il provvedimento.

Art. 203

L'Amministrazione Comunale può sospendere senza preavviso il ricovero per i casi di mancato rispetto, da parte dell'istituto, delle norme previste nel presente regolamento ovvero per mutate condizioni soggettive ed oggettive del ricoverato e della sua famiglia.

La sospensione deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'istituto ed alla famiglia.

Art. 204

Eventuali trasferimenti da un istituto ad un altro per eccezionali e documentati motivi, possono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale su richiesta della famiglia, previa nulla-osta del nuovo istituto ospitante.

Art. 205

A chiusura dell'anno scolastico i minori ricoverati in istituti convenzionati d'istruzione con retta a carico dell'Amministrazione Comunale, devono rientrare in famiglia.

Per i minori che si trovino nell'assoluta impossibilità di rientrare in famiglia dovuta a particolari situazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la prosecuzione del ricovero per il periodo estivo, previa delibera della G.M. su proposta dell'ufficio "Attività Sociali".

Il periodo di soggiorno potrà essere trascorso presso la consuete sede dell'istituto o presso altre sedi anche climatiche.

In caso di spostamento di sede, l'istituto é tenuto a comunicare all'Amministrazione perentoriamente la data e la località in cui esso avverrà.

Art. 206

Gli interessati potranno presentare in qualsiasi periodo dell'anno apposita istanza presso l'ufficio "Attività Sociali" corredata dalla seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;
b) Dichiarazione ISE
c) certificato di nascita del minore;
d) nulla-osta dell'Istituto;

Art. 207

L'ammissione e/o la proroga del ricovero verrà deliberata dalla G.M. su proposta del responsabile tenuto conto della relazione redatta dall'Assistente Sociale sulla situazione socio-familiare del minore e dell'esito degli accertamenti sulle condizioni reddituali patrimoniali dell'intero nucleo familiare.

Art. 208

I limiti di reddito per l'accesso al servizio sono fissati con D.A. dell'Assessorato Regionale EE.LL..

Art 209

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle attuali disposizioni di legge vigenti in materia.

SERVIZIO DI PRELIEVO E CONSEGNA PRODOTTI FARMACEUTICI ELARGITI GRATUITAMENTE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.

Art.210

Il servizio di prelievo e consegna prodotti farmaceutici è da annoverare quale prestazione di disbrigo pratiche nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani.

Art. 211

Tale servizio consiste nel prelievo dei prodotti farmaceutici presso la farmacia dell'U.S.L. di Termini Imerese o presso farmacie autorizzate, e la consegna al domicilio degli anziani beneficiari del servizio.

Art. 212

Gli anziani interessati annualmente ed in caso di comprovata necessità, in qualsiasi periodo dell'anno, potranno presentare all'Ufficio Attività Sociali apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;

b) Dichiarazione ISE

c) Certificazione medica rilasciata dall'U.S.L. che attesti il diritto al prelievo dei prodotti farmaceutici;

d) Delega al Comune di Aliminusa al ritiro dei prodotti soprageneralizzati.

Art. 213

L'ammissione al servizio e la cessazione dello stesso verranno autorizzate dall'Ufficio, Attività Sociali.

Art. 214

A tale servizio accedono gratuitamente i nuclei familiari il cui reddito non superi i limiti fissati col proprio Decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL.

Art.215

Gli utenti titolari di redditi superiori al limite indicato al presente articolo partecipano al costo del servizio in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare e nelle misure percentuali dettate dal medesimo Decreto Ass.le.

Art. 216

L'imputazione del costo è effettuata in riferimento al costo medio mensile pro-capite da determinare all'occorrenza. Il costo da considerare è quello effettivo, comprensivo anche dei costi figurativi.

Art. 217

Il personale comunale incaricato a prelevare i suddetti prodotti farmaceutici, verrà designato dall'Amministrazione Comunale e opererà su direttive dell'Ufficio Attività Sociali.

Art. 218

Le autorizzazioni al ritiro dei suddetti prodotti dovranno essere consegnati a cura dei beneficiari all'Ufficio Attività Sociali del Comune.

Art. 219

L'Ufficio Attività Sociali con cadenza bimensile provvede alla ricezioni delle autorizzazioni e alla conseguente consegna al personale comunale autorizzato al prelievo dei suddetti prodotti.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO

Art. 220

Il servizio di TELESOCCORSO è da annoverare quale prestazione integrativa del servizio di assistenza domiciliare.

Art. 221

Tale servizio è diretto ai soggetti soli e senza adeguato supporto familiare, parzialmente o non autosufficienti (anziani, portatori di handicap, malati cronici, soggetti a rischio per particolari patologie etc.) ed è mirato a garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente di vita, allo scopo di evitare il fenomeno dell'istituzionalizzazione.

Art. 222

Il servizio consiste in un'organizzazione munita di apposite apparecchiature operative che tengono costantemente collegate le persone "a rischio" ad una centrale operativa di "pronto intervento, per mezzo di un apparecchietto che in caso di necessità o di malore improvviso viene attivato con una semplice pressione del pulsante, mettendo in funzione l'intera struttura di soccorso, tramite la centrale operativa che organizza un intervento su misura entro pochi minuti. Le richieste di intervento non sono esclusivamente connesse a situazioni di rischio o pericolo.

Art. 223

I cittadini residenti in questo Comune che si trovano soli in condizione di parziale o non autosufficienza, senza idoneo supporto familiare, annualmente ed in caso di comprovata necessità, in qualsiasi periodo dell'anno, potranno presentare all'Ufficio Attività Sociali apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/68 n.15 e del Decreto del Presidente della Repubblica n.403 del 20.10.1998, sulla situazione anagrafica, sulla situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente;

b) Dichiarazione ISE

c) Certificazione d'invalidità totale o parziale rilasciato dal Medico Provinciale e\o dall'Azienda U.S.L. di appartenenza..

Art. 224

Qualora l'Amministrazione Comunale, per insufficienza dei fondi disponibili, non possa far fronte a tutte le richieste, provvederà con Determinazione del Responsabile del Settore, su proposta dell'Ufficio Attività Sociali, a formulare una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dei seguenti criteri:

a) soggetti soli e senza adeguato supporto familiare;

b) livello di autosufficienza personale;

c) livello di reddito;

d) situazione abitativa.

Art. 225

A tale servizio accedono gratuitamente i nuclei familiari il cui reddito non superi i limiti fissati col proprio Decreto dall'Assessore Regionale agli EE.LL.

Art. 226

Gli utenti titolari di redditi superiori al limite indicati al presente articolo partecipano al costo del servizio in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare e nelle misure percentuali dettate dal medesimo Decreto Ass.le.

Art. 227

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore del servizio deve disporre di una propria sede organizzata con l'attrezzatura info-telematica necessaria, fornita da aziende specializzate nel settore, e con gli altri mezzi necessari (personal computer, stampanti. archivio dati, etc..).

Per ogni utente verrà stilata una scheda contenente notizie di natura personale, sanitaria, e socio-ambientale.

L'archivio dati predisposto conterrà, oltre le schede informative sopra descritte, il flusso degli allarmi e degli interventi domiciliari socio-sanitari che verranno attivati .

La centrale funzionerà tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i festivi per ottemperare a richieste di soccorso degli utenti a fronte di gravi emergenze di salute, fughe di gas, incendi, incidenti domestici etc.

Art. 228

DESCRIZIONE TECNICA ATTREZZATURE

La centrale di sorveglianza è composta dalle seguenti attrezzature:
- Apparato di ricezione degli allarmi;
- Apparecchio telefonico convenzionale;
- Stampante;
- Personal Computer;

Le suddette attrezzature permettono la ricezione e la gestione degli allarmi inviati dalle periferiche collegate via cavo telefonico.

Ogni allarme pervenuto alla centrale viene immediatamente decodificato dalle suddette apparecchiature. L'operatore di turno sarà in grado di riconoscere l'utente che ha richiesto l'intervento, visualizzare sul monitor del computer la mappa di soccorso (dati dell'utente e numeri di telefono del medico, del pronto soccorso, dei vigili del fuoco, dei parenti, dei vicini, degli amici, delle forze dell'ordine, etc), distinguere fra i diversi tipi di allarmi, nonché instaurare con l'utente una conversazione a "viva-voce" grazie all'apparato di Telesoccorso installato al suo domicilio.

La Periferica è l'apparecchio fornito all'utente, ed è cosi composto:
- Apparato di ridotte dimensioni da collegare al telefono;
- Telecomando;
- Trasformatore da collegare alla rete elettrica;
- Tiranti (optional).

La periferica permette di inviare gli allarmi alla centrale nonché di far funzionare il normale apparecchio telefonico dell'utente a "viva-voce".

Essa è fornita di batteria di sicurezza che permette il funzionamento della stessa, in caso di assenza di alimentazione, anche per 12 ore.

Prima che la batteria si esaurisca scatterebbe un allarme automatico che permette di informare l'operatore della centrale della mancanza di energia elettrica e quindi di intervenire al domicilio dell'utente per il suo ripristino.

L'Ente Gestore, deve effettuare periodicamente, la prova tecnica dell'apparato di Telesoccorso di ciascun utente segnalando eventuali guasti o problemi alla ditta locataria.

Art.229

TELEASSISTENZA

L'Ente gestore, inoltre, garantisce l'accesso al servizio di Teleassistenza al fine di accogliere richieste di intervento non esclusivamente connesse a situazioni di rischio.
Telefonando alla centrale di sorveglianza, l'utente può richiedere, all'occorrenza, visite domiciliari, informazioni, disbrigo pratiche, commissioni etc.). Le richieste verranno soddisfatte avvisando parenti, vicinato, servizi sociali e sanitari di base.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA

Art. 230

Il servizio di Lavanderia è da annoverare quale prestazione integrativa del servizio di assistenza domiciliare.

Art. 231

E' diretto ai soggetti soli e senza adeguato supporto familiare, parzialmente o non autosufficienti (anziani, portatori di handicap, malati cronici, soggetti a rischio per particolari patologie etc.). Attraverso l'adozione di una tale forma di assistenza a carattere domiciliare, si intende dare una risposta concreta a bisogni temporanei, eccezionali e contingenti del cittadino solo ed in difficoltà o del nucleo familiare di appartenenza.

Art. 232

Il servizio verrà gestito in proprio dal Comune di Aliminusa attraverso l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione al Centro Diurno Anziani. Consiste in un'organizzazione con proprio personale e/o personale esterno che provvederà al ritiro settimanale al domicilio dell'anziano della biancheria, con pesatura ed etichettatura della stessa, lavaggio, asciugatura, stiratura e riconsegna al domicilio.

Art. 233

Ogni nucleo familiare potrà consegnare sino ad un massimo di kg. 4 di biancheria settimanale. La tipologia di biancheria che potrà essere ritirata deve consistere in: lensuola, biancheria intima, asciugamani, strofinacci, tovaglie da tavolo, camice e maglie. Nello specifico gli indumenti dovranno essere a carattere giornaliero, non capi delicati o che necessitano di trattamento particolare.

Art. 234

Determinanti ai fini dell'accesso ai servizi, sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione familiare, di cui ai criteri stabiliti per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare, mentre il livello di reddito sarà preso in particolare considerazione solo per stabilire la eventuale quota di contributo al costo del servizio a carico dell'Ente

Art.235

A tale servizio da annoverare quale prestazione integrativa del servizio di assistenza domiciliare.accedono gratuitamente i nuclei familiari il cui reddito non superi i limiti fissati dalla Regione Sicilia.

Art. 236

Qualora il reddito del nucleo familiare dei soggetti beneficiari del servizio dovesse essere in esubero rispetto alle fasce esenti, tali soggetti saranno tenuti a compartecipare al costo del servizio secondo le modalità stabilite dalla Regione Siciliana.

Art.237

Il Responsabile del Servizio, con proprio atto stabilirà annualmente il costo del servizio che sarà calcolato sul costo unitario per kg. di biancheria.